

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»

del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)», depositata il 15 febbraio 2013²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 15 febbraio 2013 «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3 lett. a^{bis} (nuova)

³ L'assicurazione è finanziata:

a^{bis}. con il gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

Art. 129a (nuovo)

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

¹ La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Due terzi del gettito dell'imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.

² L'imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L'imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.

¹ RS **101**

² FF **2013** 1953

³ FF **2014** 121

³ L'aliquota d'imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall'imposta:

- a. una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all'imposta;
- b. le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;
- c. le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta;
- d. i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.

⁴ Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.

⁵ Qualora la successione o la donazione comprenda un'azienda agricola o un'impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all'imposizione al fine di non pregiudicarne l'esistenza e preservare i posti di lavoro.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9⁴ (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 3 lett. a^{bis} e dell'art. 129a (Imposta sulle successioni e sulle donazioni)

¹ Gli articoli 112 capoverso 3 lettera a^{bis} e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.

² Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di una legge federale d'esecuzione. Tiene conto di quanto segue:

- a. la successione assoggettata all'imposta si compone:
 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,
 2. delle donazioni assoggettate all'imposta effettuate dal defunto,
 3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l'imposta;
- b. l'imposta sulle donazioni⁵ è riscossa non appena l'importo di cui all'articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell'imposta sulle successioni tiene conto dell'imposta sulle donazioni già corrisposta;

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ Testo rettificato dall'Assemblea federale il 12 dicembre 2014.

- c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell'impresa e un'aliquota d'imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;
- d. nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell'azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l'azienda. Se l'azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l'imposta è riscossa a posteriori pro rata.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

